



UNIVERSITY OF  
LEICESTER

Parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura:  
l'economia collaborativa in primo piano

Dr Eugenia Caracciolo di Torella  
Leicester Law School  
29-30 gennaio 2018, ERA, Treviri

ecdt1@le.ac.uk



Questa sessione di formazione è finanziata dal programma "Diritti, uguaglianza e cittadinanza" 2014-2020 della Commissione europea.



## Panoramica

- Il punto di partenza:
  - La direttiva 2004/113/CE ha più di dieci anni: certi ambiti non sono stati presi in considerazione, in particolare il rapporto tra genere ed economia collaborativa
- Le domande principali:
  - Continua ad esserci discriminazione nell'accesso a beni e servizi e nella loro fornitura?
  - La direttiva 2004/113/CE è efficace? C'è bisogno di una nuova direttiva?
  - La direttiva 2004/113/CE si può applicare all'economia collaborativa?

## Il contesto

- Ricerca (condotta con B. McLellan, University of Canterbury NZ) per il Parlamento UE presentata alla Commissione FEMM nel luglio 2016.
- Direttiva 2004/113 CE sull'uguaglianza di genere nell'accesso a beni e servizi – Studio di valutazione dell'attuazione europea (con H. Werner)  
[http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/593787/EPRS\\_STU\(2017\)593787\\_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/593787/EPRS_STU(2017)593787_EN.pdf)
- Relazione per la Commissione: Uguaglianza di genere ed economia collaborativa (in fase di svolgimento)

## Legislazione UE sull'uguaglianza di genere e direttiva 2004/113/CE

- Prima del Trattato di Amsterdam, la non discriminazione interessava solo l'ambito lavorativo. Il Trattato di Amsterdam ha introdotto la competenza ad adottare le misure necessarie per lottare contro tutti i tipi di discriminazione fondati su sesso, razza e origine etnica, religione o credo, disabilità, età o orientamento sessuale (Art. 19, già Art. 13).
- La direttiva 2004/113/CE estende il concetto di uguaglianza di genere al di là del lavoro e dell'occupazione fino all'accesso a beni e servizi e alla loro fornitura. Riconosce che la discriminazione fondata sul sesso, incluse le molestie e le molestie sessuali, avviene anche in ambiti estranei al mercato del lavoro con esiti non meno dannosi, ostacolando la piena integrazione di uomini e donne nella vita economica e sociale. Pertanto, la direttiva è potenzialmente in grado di 'colmare una lacuna' (Prof. A.McColgan, 2004).
- Una storia lunga e 'travagliata'.
- Adottata nel dicembre 2004; gli Stati membri avevano tre anni per implementarla (dicembre 2007). NB: Stabiliva requisiti minimi (la legislazione nazionale può fornire una protezione maggiore/non è consentita una riduzione nel livello di protezione esistente).

## Il campo d'applicazione della direttiva 2004/113/CE

La direttiva istituisce un quadro per la lotta alla discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, 'al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento tra uomini e donne' (Articolo 1). La direttiva si applica a tutti i fornitori di **beni e servizi nel settore pubblico e in quello privato** (Articolo 3(1)) e proibisce **la discriminazione tanto diretta quanto indiretta** fondata sul genere; le varie forme di **molestia e l'ordine di discriminare** sono ugualmente considerati una 'discriminazione' (Articoli 2 e 4).

- La proposta iniziale della direttiva è stata 'annacquata' nella versione finale.
- riferimento specifico a:
  - la tutela della libertà contrattuale (considerando 14 & Art. 3.2)
  - 'la tutela della vita privata e familiare e delle transazioni effettuate in questo ambito, nonché la libertà di religione' (considerando 3);

- esclude:
  - **Mezzi di comunicazione, pubblicità e istruzione** - Articolo 3(3)
  - *'Si è presa in considerazione la possibilità di una più ampia azione legislativa che interessasse ambiti quali la tassazione, l'istruzione e i mezzi di comunicazione. Dopo avere consultato le parti in causa, esaminato le possibilità legali offerte dal trattato e nel rispetto del principio di sussidiarietà, la Commissione ha concluso che non era possibile dimostrare in maniera inequivoca, o che non era evidente, che le difficoltà si potessero risolvere attraverso strumenti legislativi. Pertanto, la Commissione ha giudicato che ci fossero strumenti più adeguati per trattare tali questioni. (...) ad esempio, rimanere in contatto con il settore delle telecomunicazioni per verificare quanto gli interventi volontari potessero contribuire a ridurre ed eliminare nei mezzi di comunicazione e nella pubblicità gli stereotipi sessuali.'* (SEC(2003) 1213 del 5 novembre 2003, valutazione approfondita di impatto, a corredo della 'proposta per una direttiva del Consiglio che applichi il principio di parità di trattamento di uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura'.)
- deroghe

Quando si possono ammettere delle disparità? L'ambito delle deroghe è quello più problematico nell'attuazione della direttiva

- prezzi diversi per i servizi;
- segregazione tra i sessi in servizi fruiti sia da uomini sia da donne;
- fornitura di servizi ad un solo sesso;
- deve essere giustificato da un obiettivo legittimo, come sono giustificati gli strumenti per conseguire tale obiettivo;
- diversa interpretazione.



## Azione positiva

- L'Articolo 6 recita che 'il principio della parità di trattamento non impedisce ad alcuno Stato membro di mantenere o adottare misure specifiche destinate ad evitare o a compensare gli svantaggi legati al sesso'.
- Non tutti gli Stati membri hanno intrapreso un'azione positiva.
- La giurisprudenza disponibile è molto scarsa.

## Il ruolo degli organismi nazionali per la parità (Art.12)



1. Gli Stati membri designano uno o più organismi per la promozione, l'analisi, il controllo ed il sostegno alla parità di trattamento di tutte le persone senza discriminazioni fondate sul sesso e adottano le disposizioni necessarie...

2.... gli organismi di cui al paragrafo 1 hanno le seguenti competenze:

- a) fatto salvo il diritto delle vittime e delle associazioni, delle organizzazioni o di altre persone giuridiche di cui all'articolo 8, paragrafo 3, **fornire** alle vittime di discriminazione **un'assistenza indipendente** per avviare una procedura per discriminazione;
- b) **condurre inchieste indipendenti** in materia di discriminazione;
- c) **pubblicare relazioni indipendenti** e formulare raccomandazioni su tutte le questioni connesse a tale discriminazione.

## Le relazioni di attività ad oggi

- Prima relazione: 2009, Rete europea di esperti giuridici nel campo dell'uguaglianza di genere, *Discriminazione sessuale per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura e il recepimento della direttiva 2004/113/CE*
- Relazione della Commissione 2015 (già prevista nel 2010 e nel 2014)
- Informazioni disponibili anche *indirettamente* attraverso la Rete europea di esperti giuridici nel campo dell'uguaglianza di genere istituita dalla Commissione europea:
  - **2012:** *Lotta contro le discriminazioni per motivi di gravidanza, maternità e genitorialità, Rete europea di esperti giuridici nel campo dell'uguaglianza di genere istituita dalla Commissione europea*
  - **2013:** *Tutela nazionale oltre le due Direttive europee anti-discriminazione*
  - **2004:** *Rete europea degli organismi per le pari opportunità (Equinet), Gli organismi per la parità e la direttiva sulla parità di trattamento nell'accesso a beni e servizi e la loro fornitura*
  - **2015:** *Relazioni nazionali – Uguaglianza di genere*

## Che cosa sappiamo?

- ✓ applicazione 'alla lettera' o elaborazione di legislazione specifica: questo porta ad un'applicazione 'vaga' e nei fatti ad un impatto limitato
- ✓ che cosa sono 'beni' e 'servizi'?
- ✓ istruzione, mezzi di comunicazione, pubblicità
- ✓ Cambiamento di sesso: *non sempre esiste* una legislazione in materia; problemi riscontrati nei servizi bancari e sanitari
- ✓ Molestie sessuali: la legislazione in materia *esiste*; problemi riscontrati nel campo dei trasporti: responsabilità?
- ✓ Gravidanza e maternità: spesso si regge sul principio generale di non discriminazione fondata sul sesso; la discriminazione diventa "meno visibile e più difficile da contrastare"; problemi legati all'allattamento e all'accesso con passeggini (i casi di Mothercare); politiche delle compagnie aeree riguardo "l'idoneità a viaggiare";
- ✓ scarsa giurisprudenza;
- ✓ dibattito molto limitato (Relazione alla Commissione, 2012).
- ✓ scarsa consapevolezza/mancanza di giurisprudenza.
- ✓ Problemi con gli organismi per la parità.
- ✓ Compensazioni monetarie, ove fornite, in genere modeste (rispetto a quelle in ambito lavorativo).

Tematiche su cui la direttiva 2004/113/CE potrebbe avere un impatto

Salute  
sessuale e  
riproduttiva

Pensioni  
aziendali e  
professionali

Economia  
collaborativa


## Economia collaborativa (sharing economy)



- **Definizione:** L'economia collaborativa, o sharing economy, indica un modello di business relativamente nuovo, per quanto in rapida espansione, in cui piattaforme digitali collaborative agevolano le attività creando un mercato aperto per l'uso temporaneo di beni e servizi.
- Spesso offerta e fruita da soggetti privati, in sostanza comporta il prestito o l'uso di risorse di proprietà altrui. Tra queste si possono annoverare veicoli, attrezzi, cibo, un passaggio dal punto A al punto B, scambi di casa di breve durata o l'affitto di spazi in case altrui.

Coinvolge tre soggetti principali: (i) i fornitori dei servizi (ii) gli utenti e (iii) gli intermediari che connettono tra loro fornitori e utenti ('piattaforme collaborative')


Dal modello di business tradizionale



Fonte: EPRS, 2017



al modello di business dell'economia collaborativa



## Ci possono essere difficoltà legate a...

- possibile assenza di norme adeguate a favore, da un lato, dei consumatori, dall'altro, dei singoli fornitori di servizi, o a difesa dei rispettivi interessi;
- difficoltà o impossibilità per i singoli consumatori a organizzarsi con altri consumatori o a relazionarsi con organizzazioni a tutela dei consumatori che si intendono di questo nuovo modello di business;
- difficoltà o impossibilità per i singoli fornitori di servizi a organizzarsi con altri fornitori, loro concorrenti, in associazioni, sindacati o in altre forme specifiche e adeguate di difesa dei propri interessi;
- mancanza di norme a tutela dei singoli fornitori di servizi e dei singoli consumatori contro ingerenze o molestie da parte di altri fornitori di servizi o consumatori;
- mancanza di garanzie sociali per i singoli fornitori di servizi e graduale aumento di crediti e diritti in relazione a periodi di indisponibilità a prestare i propri servizi (es. assenza di clientela, malattia, indisponibilità, gravidanza, incombenze familiari; tuttavia, è possibile che alcuni dei modelli collaborativi di business promuovano e sostengano quest'ultimo aspetto);
- per le autorità pubbliche, difficoltà o impossibilità a tassare le attività dell'economia collaborativa, o sharing economy, a differenza di quelle tradizionali soggette a forme consolidate di tassazione. (EPRS, 2017)




## Questo deve preoccupare l'UE?

La Comunicazione della Commissione, *Un'agenda europea per l'economia collaborativa*, COM (2016) 356 final affronta:

- il genere di regolamentazione del mercato che può essere adottato,
- Il tema della responsabilità,
- la tutela dei consumatori,
- il rapporto con il diritto del lavoro e i regimi fiscali
- ma NON l'uguaglianza di genere
- La direttiva 2004/113 si potrebbe applicare in questo contesto?

## Due esempi (tra i tanti): UBER e AIRBNB

- Collega passeggeri e autisti
- Nata nel 2009, oggi è presente in 320 città




Uber è nata per essere 'l'autista privato di tutti. Oggi siamo una rete di trasporti presente in 400 città di 68 paesi diversi che consegna cibo e pacchi, come pure persone: basta un click. E... dal lusso che eravamo siamo diventati un lusso abbordabile, una modalità di trasporto scelta ogni giorno da milioni di persone'



- Collega viaggiatori e proprietari di casa per alloggi di breve durata
- Nata nel 2008

L'economia collaborativa ha il potenziale di offrire vantaggi e opportunità significative a imprenditori, imprese e consumatori. Permette a imprenditori e imprese di offrire servizi nuovi e su scala più ampia, creando opportunità di lavoro flessibile e generando nuove forme di reddito. Da parte loro, i consumatori beneficiano di servizi nuovi, una scelta più ampia e, di conseguenza, prezzi più bassi. L'UE deve essere pronta ad adottare questo modello.

**MA...**



Sono essenziali per diffondere informazioni e sensibilizzare.

- Gli organismi per la parità svolgono un ruolo fondamentale: la loro importanza non può essere sottovalutata.
- Garantiscono e promuovono l'efficace applicazione delle Direttive sull'uguaglianza di genere ed hanno un potenziale significativo nell'assistere le vittime della discriminazione, rafforzare la società civile, sostenere le buone pratiche di datori di lavoro e fornitori di servizi, sensibilizzare su diritti e doveri e contribuire a migliorare la qualità del processo di definizione delle politiche pubbliche.
- Sono essenziali per garantire il passaggio dalla 'legge sulla carta alla legge in pratica' e per costruire e sostenere una cultura dei diritti e dell'uguaglianza negli Stati membri.

## Come si possono sensibilizzare consumatori e imprese?

- assicurando una conoscenza aggiornata dell'*acquis* sulle questioni di genere
- informando meglio consumatori e imprese mediante campagne informative, dépliant, newsletter...
- compiendo e pubblicando ricerche, analisi della legislazione, conferenze...
- incoraggiando le vittime a sporgere denuncia
- garantendo un sostegno efficace alle vittime

## Dove si va? Qualche considerazione

- Oltre un decennio è passato da quando la direttiva 2004/113/CEE è entrata in vigore e nel frattempo nuove realtà sono emerse.
- Una nuova relazione esaustiva è necessaria (ci siamo quasi!).
- Il principio dell'uguaglianza di genere deve essere tenuto in conto quando si legifera su nuove realtà, quali la 'shared economy'.
- Il ruolo della direttiva all'interno del quadro UE sull'uguaglianza va riesaminato; al momento sembra dipendere ancora da un'impostazione gerarchica.

## Per approfondire



- **V. Hatzopoulos, S. Roma**, Caring for Sharing? The Collaborative Economy under EU Law, (2017) 54 *Common Market Law Review* 81–128.
- **A. Timmer, L. Senden** per la Rete europea di esperti giuridici nel campo dell'uguaglianza di genere e della non discriminazione, *Un'analisi comparativa della legislazione sull'uguaglianza di genere in Europa 2016*, dicembre 2016, DG della Giustizia e dei consumatori <http://www.equalitylaw.eu/downloads/3967-a-comparative-analysis-of-gender-equality-law-in-europe-2016-pdf-867-kb>
- **Commissione Europea**, Relazione sull'applicazione della direttiva 2004/113/CE che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura COM(2015) 190 final.
- **Rete europea degli organismi per le pari opportunità (Equinet)**, *Gli organismi per la parità e la direttiva sulla parità di trattamento nell'accesso a beni e servizi e la loro fornitura*, novembre 2014 (<http://www.equineteurope.org/Equality-Bodies-and-the-Gender>)
- **A. McColgan**, *Segregazione tra i sessi nei servizi*, Commissione Europea 2008 e Rete europea di esperti giuridici nel campo dell'uguaglianza di genere ([http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/document/index\\_en.htm#h2-9](http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/document/index_en.htm#h2-9))